ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 8

Appalto dei magazzini di vendita - Gara

I magazzini di nuova Istituzione e quelli vacanti vengono appaltati mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara sono sempre ammessi i magazzinieri in servizio che ne facciano richiesta. L'appalto ha durata non superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata alle condizioni da essa stabilite. E' in facolta' dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo del magazzini che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario, mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonche' ai decorati al valor militare. Le modalita' per l'espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento. In caso di deserzione od infruttuosita' della gara o del concorso previsti dai precedenti commi, l'Amministrazione puo' appaltare il magazzino a trattativa privata.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 12 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-8-appalto-dei-magazzini-di-vendita-gara/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it